

Decreto legge “Bollette”: D.L 20 febbraio 2026, n.21

Allegato 1: nota di sintesi, articolo per articolo

- **Articolo 1** (*Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie*)

La norma introduce un aiuto economico diretto per mitigare i costi energetici delle famiglie nel 2026. Nello specifico, i cittadini che già usufruiscono del **bonus sociale elettrico** riceveranno un ulteriore contributo straordinario di **115 euro**. Parallelamente, per il biennio 2026-2027, i venditori di energia hanno la facoltà di offrire sconti in bolletta ai clienti con un **ISEE non superiore a 25.000 euro** che non hanno diritto al bonus sociale, a patto che i loro consumi siano contenuti (massimo 0,5 MWh nel bimestre e 3 MWh annui). Per incentivare l'adesione delle aziende elettriche a questa iniziativa, l'ARERA rilascerà loro un'attestazione utilizzabile anche a scopi commerciali.

- **Articolo 2** (*Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche*)

La disposizione mira a **ridurre la componente ASOS degli oneri generali** di sistema per tutte le utenze non domestiche - a prescindere dalla tensione e dalla potenza disponibile - intervenendo sugli incentivi del **Conto Energia** per impianti fotovoltaici sopra i 20 kW. I gestori possono scegliere tra una riduzione della tariffa premio (all'85% o al 70%) per il periodo 2026-2027 in cambio di un'estensione del periodo di incentivazione di 3 o 6 mesi. In alternativa, entro un contingente di 10 GW, è possibile optare per la fuoriuscita anticipata dai meccanismi incentivanti ricevendo un corrispettivo attualizzato. Tale opzione è vincolata al rifacimento integrale dell'impianto tra il 2028 e il 2030, che deve comportare un aumento della producibilità (almeno il doppio del valore residuo o il 40% in più a seconda dei casi) e l'utilizzo di moduli fotovoltaici certificati.

- **Articolo 3** (*Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico*)

Anche l'articolo 3 agisce in riduzione della componente ASOS degli oneri generali di sistema per tutte le utenze non domestiche, a prescindere dalla tensione e dalla potenza disponibile. Per finanziare tale riduzione, il decreto stabilisce un **aumento di due punti percentuali dell'aliquota IRAP** per le aziende che operano prevalentemente nel settore energetico (identificate da specifici codici ATECO). Tale misura straordinaria è prevista per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025 e per quello seguente, con un gettito stimato superiore al miliardo di euro.

- **Articolo 4** (*Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese*):

Al fine di favorire la decarbonizzazione, la bacheca del GSE viene adeguata per ospitare contratti di compravendita di energia rinnovabile di durata **non inferiore a tre anni**. Le imprese, anche in **forma aggregata**, possono stipulare tali contratti e richiedere al GSE di assumere il ruolo di garante

di ultima istanza. Per il 2026, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie a supporto di tale operatività fino a un massimo di 250 milioni di euro. Sono previste inoltre attività di aggregazione della domanda tramite Acquirente Unico e servizi di formazione per le PMI tramite il GSE.

- Articolo 5 *(Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie)*

La norma riforma i prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati a bioliquidi, biogas e biomasse, fissando tetti di spesa decrescenti fino al 2030. I prezzi minimi sono riconosciuti per un numero massimo di ore semestrali, differenziato per tipologia di impianto e finalizzato a garantire la flessibilità del sistema elettrico. La norma stabilisce precisi tendenziali di spesa annui per ogni categoria (es. 700 milioni per i bioliquidi nel 2026) che, se superati, comportano una riduzione automatica delle ore incentivate. Per gli impianti a biogas sopra i 300 kW, la permanenza nel meccanismo oltre il 2030 è vincolata all'impegno di riconversione a biometano.

- Articolo 6 *(Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica)*

L'articolo mira a rafforzare la concorrenza nel mercato elettrico e a ridurre i prezzi per i consumatori. In primo luogo, affida all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il compito di contrastare comportamenti speculativi nel mercato all'ingrosso dell'energia. In particolare, nel mercato del giorno prima, gli operatori potranno offrire a un prezzo superiore al costo marginale solo se giustificati da effettivi costi opportunità, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011. Inoltre, dal 2027, ARERA dovrà riconoscere ai produttori termoelettrici il **rimborso di alcune componenti tariffarie del gas utilizzato per produrre elettricità**, con l'obiettivo di ridurre i costi di generazione. Tali rimborsi dovranno essere trasferiti nei prezzi di vendita dell'energia; in caso contrario, i produttori dovranno restituirli con eventuali sanzioni.

- Articolo 7 *(Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili)*

Prevede l'obbligo in capo a Terna di pubblicare e aggiornare trimestralmente la capacità massima addizionale di energia rinnovabile integrabile in ogni porzione della rete nazionale, mentre l'ARERA dovrà aggiornare le condizioni tecniche per le connessioni, autorizzando i gestori a rilasciare soluzioni "in eccesso" rispetto alla capacità massima accoglibile nel punto di connessione. La norma introduce inoltre misure decadenziali per le soluzioni di connessione in caso di esito negativo delle procedure autorizzative. Infine, vengono semplificate le procedure per gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete necessari alla connessione di impianti rinnovabili.

- Articolo 10-bis *(Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica)*

Impone all'ARERA di aggiornare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le regole per la connessione alla rete di impianti rinnovabili e di accumulo. I gestori di rete (Terna e distributori) sono autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione anche in eccesso rispetto alla capacità massima accoglibile nel punto di rete, allocando la disponibilità tramite procedure trasparenti e

non discriminatorie. La capacità viene assegnata in via definitiva solo a chi possiede già il titolo abilitativo o l'autorizzazione unica. La norma introduce inoltre meccanismi di decadenza delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo dei permessi o mancato rispetto dei termini (90 giorni per presentare l'istanza autorizzativa dopo l'accettazione del preventivo). Infine, per i progetti che perdono efficacia a causa delle nuove regole, l'ARERA stabilirà le modalità di restituzione o rimodulazione dei corrispettivi già versati.

- Articolo 8 *(Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati)*

Per la **realizzazione e l'ampliamento dei data center** e delle relative reti di connessione viene istituito un procedimento unico autorizzatorio. L'autorità competente è quella preposta al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Il procedimento ha una durata massima di **dieci mesi**, non prorogabile se non in casi eccezionali per altri tre mesi, e prevede il dimezzamento dei tempi per le valutazioni di impatto ambientale. In caso di progetti dichiarati di interesse strategico nazionale, si applicano le procedure accelerate previste dalla normativa vigente.

- Articolo 9 *(Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese)*

La norma dispone che il GSE venda il gas stoccato e versi entro il 30 settembre 2026 i proventi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Alla stessa Cassa confluiranno anche le risorse derivanti dalla vendita del gas stoccato dall'impresa maggiore di trasporto, secondo modalità definite dall'ARERA. Entro il 31 marzo 2026 ARERA stabilirà come utilizzare tali risorse per ridurre, tra aprile e dicembre 2026, alcuni oneri tariffari di trasporto e distribuzione del gas per imprese energivore e grandi consumatori. Restano esclusi i produttori termoelettrici, i clienti civili e i condomini. Le riduzioni dovranno concentrarsi sulle classi tariffarie con oneri più elevati.

- Articolo 10 *(Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas)*

L'articolo introduce, su iniziativa di ARERA, un **servizio di liquidità per il mercato all'ingrosso del gas naturale**, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza e favorire l'integrazione con il mercato europeo, compensando anche gli effetti dei costi di trasporto dal Nord Europa. Il servizio prevede che l'impresa maggiore di trasporto stipuli contratti con operatori selezionati tramite aste competitive: questi ricevono un premio, ma sono obbligati a offrire quotidianamente gas sul mercato italiano a **prezzi ancorati al TTF (Title Transfer Facility)** più un corrispettivo per il rischio di volatilità, entro limiti fissati da ARERA. Eventuali extra-ricavi devono essere restituiti al gestore della rete e il gas venduto deve essere effettivamente immesso nei punti di entrata individuati. Il meccanismo è finanziato entro un tetto massimo di 200 milioni di euro; eventuali proventi eccedenti sono destinati alla riduzione degli oneri di trasporto.

- Articolo 11 *(Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie)*

La norma modifica la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 17/2022 per incentivare l'aumento della produzione nazionale di gas, semplificando le procedure per nuove concessioni e proroghe

tramite un procedimento unico con valutazione ambientale integrata e tempi certi. Vengono aggiornati i criteri di prezzo nei contratti di lungo termine e rafforzato il ruolo del GSE nella gestione e nell'eventuale sostituzione dei clienti finali. Si introducono inoltre maggiori obblighi di trasparenza nei contratti per clienti "hard to abate", anche aggregati, sotto la vigilanza dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), e si estende in parte la disciplina al biometano incentivato. Infine, ARERA dovrà definire un quadro preliminare di regole per l'accesso alle infrastrutture di cattura, trasporto e stoccaggio della CO₂ (CCUS), in attesa di una disciplina organica del settore.